

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁶⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingente compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.

(5) Il contingente tariffario deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine accordato agli Stati Uniti d'America ⁽⁴⁾, deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1233/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

(3) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti

(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingente successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9) L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità degli Stati Uniti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

⁽⁶⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).